



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 24 settembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con riserva di motivi del 16/09/2020, pervenuto in pari data, prot. n. 417, con successivo deposito di motivi del 22/09/2021, prot. n.419, del tesserato e giocatore della Rugby Calvisano SSDARL Sig. Manfredi Albanese Ginammi, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 15/9/2021, Comunicato Coppa Italia/01/GS, pubblicato in pari data, con cui in relazione alla gara della Coppa Italia in data 11/9/2021, Lazio Rugby 1927 v Rugby Calvisano SSDARL, è stata comminata allo stesso reclamante la squalifica di tre settimane, dal 12/09/2021 al 2/10/2021 compresi, per le infrazioni di cui agli artt. 27/1, lett. s), (*spear tackle*), e 27/2, lett. a), quale circostanza aggravante colpo alla testa/collo, del Regolamento di Giustizia.

FAT T O

Con reclamo pervenuto in data 16/09/2021, con riserva di motivazione depositata nella successiva data del 22/09/2021, il Sig. Manfredi Albanese Ginammi impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui in epigrafe, che era stata assunta nei suoi confronti con Comunicato Coppa Italia /01/GS del 15 settembre 2021, con tre diversi motivi di doglianza.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il reclamante, osservando di essere di statura inferiore al giocatore placcato, ovvero il n. 13 della S.S. Lazio Rugby, asseriva di aver affrontato lo stesso placcaggio in ginocchio. Questa dinamica avrebbe permesso al giocatore placcato di “*passare sopra*” al placcatore adagiandosi sulla sua schiena ed uscendo dal suo campo visivo. Secondo il reclamante, quindi, il descritto sviluppo dell’azione gli avrebbe impedito nell’occasione di avere la minima cognizione della posizione dell’avversario e conseguentemente, rialzandosi da terra con il giocatore avversario sulla sua schiena finiva con il porre quest’ultimo in una posizione avente il bacino più alto delle spalle. L’evento sanzionato, a detta del reclamante, si sarebbe verificato, pertanto, non a causa del placcaggio ma per le peculiari dinamiche a esso successive.

Con ulteriore motivo di doglianza, il reclamante osservava come nella caduta il giocatore placcato impattando al suolo si appoggiava sul braccio destro, terminando la caduta in modo tale da non coinvolgere né la testa né il collo nel contatto con il terreno, e senza che le stesse parti del corpo subissero alcun colpo.

In conclusione, quale terzo motivo di doglianza, il reclamante affermava di non aver mai commesso infrazioni sanzionate con cartellino giallo o rosso nella propria carriera sia a livello internazionale che nazionale.

Per l’effetto chiedeva la derubricazione della contestazione da “*spear tackle*” a “*gioco pericoloso*” per l’incolumità del giocatore avversario e la cancellazione della sanzione aggiuntiva di una settimana di squalifica per l’aggravante applicata.

Al reclamo era allegato un video con le immagini dell’episodio che aveva determinato l’espulsione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 22/9/2020, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 24 settembre 2021, da svolgersi in modalità da remoto attraverso la piattaforma “*StarLeaf*”, convocando sia il reclamante che l’arbitro della gara oggetto del reclamo, Sig. Dante D’Elia.

A detta camera di consiglio nessuno compariva per il reclamante, mentre era presente il Sig. D’Elia, il quale forniva i chiarimenti richiesti sul fatto oggetto di reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all’esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, si osserva come il video offerto in comunicazione dall’odierno reclamante con le immagini dell’azione di gioco a cui l’arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, secondo cui l’episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, che, inoltre, non ha procurato lesioni gravi o gravissime al giocatore oggetto di antigioco non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l’utilizzo della prova televisiva.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, sul fatto oggetto di reclamo, si rileva che l'arbitro Sig. Dante D'Elia nel proprio referto ha scritto: *“Durante una veloce fase di attacco della Lazio, il n.10 del Calvisano placca il n.13 della Lazio. La dinamica del placcaggio fa sì che il n.13 della Lazio venga sollevato da terra e si ribalti (linea del bacino più alta della linea delle spalle) in volo sopra il corpo del n.10 Calvisano. Il n.13 Lazio atterra poi sul terreno con la zona testa/collo, seppur con la protezione del suo braccio. Il giocatore n.10 Calvisano ha quindi compiuto l'azione di antigiooco codificata come “spear tackle” con conseguente caduta del giocatore placcato sul terreno con interessamento della zona collo/testa. Tuttavia, il giocatore n.13 Lazio, grazie alla protezione del suo braccio, non ha riportato conseguenze fisiche ed ha continuato a giocare. Quanto descritto qui sopra è stato visto da me in campo e successivamente confermato dal 1° assistente arbitrale Vincenzo Schipani”*.

Quanto descritto nel referto ha in parte confermato le censure formulate dal reclamante e, quindi, ad integrazione dello stesso referto, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire direttamente il Sig. Dante D'Elia, arbitro della gara, il quale ha riferito quanto segue: *“a causa del placcaggio del giocatore n.10 del Calvisano il giocatore n.13 della Lazio si è ritrovato in posizione verticale con le spalle rivolte verso il basso. Al momento della caduta non c'è stato però contatto della testa/collo col terreno, né delle spalle, perché il giocatore ha allungato il suo braccio per proteggersi ed attutire la caduta. La testa nell'occasione non è stata colpita. Per il resto confermo che il giocatore n.10 del Calvisano ha compiuto un placcaggio che ha messo il giocatore n.13 della Lazio in posizione verticale a spalle in giù e potenzialmente pericolosa per l'incolumità del giocatore placcato”*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara emerge la conferma sia dell'antigioco contestato al reclamante, sia del non coinvolgimento nella medesima azione della regione della testa e del collo del giocatore placcato grazie alla protezione fornita dal suo braccio destro.

Sulla base di quanto esposto, quindi, se da un lato è confermato che nella fattispecie si è realizzato quanto meno un placcaggio pericoloso, dall'altro non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'aggravante specifica di cui all'art. 27/2, lett. a), del Regolamento di Giustizia, ovvero l'interessamento della testa e del collo come oggetto dell'azione violenta posta in atto ai danni del giocatore avversario.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 41, 27/1, lett. s), (spear tackle), 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo testa/collo), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il tesserato Sig. Manfredi Albanese Ginammi con la squalifica di settimane due (2) dal 12/09/2021 al 25/09/2021 compresi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 24 settembre – 1° ottobre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali